

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TARICCO - *Al Ministro della Giustizia* – Per sapere.

Premesso

che i soggetti con reddito inferiore a 10.800,00 Euro annui lordi, riferito al nucleo familiare, godono, in sede di procedimento civile, della possibilità di accedere al Patrocinio a spese dello Stato come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

che tale possibilità è concessa solamente in ambito contenzioso (processo di cognizione ed eventuale esecuzione) sia per quanto riguarda la spesa di patrocinio (spesa legale) che per quanto riguarda le spese di giustizia (contributo unificato, l'imposta di bollo; le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria e catastale; i diritti di copia);

che da tale applicazione normativa rimangono comunque esclusi i procedimenti avanti all'autorità giudiziaria diversi da quelli contenziosi (come tutele, curatele,);

che un soggetto non abiente, sottoposto a tutela e/o amministrazione di sostegno, è quindi costretto a corrispondere, per ogni istanza (autorizzazioni di vario tipo) i bolli ed i contributi richiesti dal T.U. con pesante gravame di spesa;

che, in particolare, per quanto riguarda l'importo delle anticipazioni forfettarie a carico dei privati nei processi civili (Art. 30 del T.U), questo, a seguito della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Art. 1, comma 606, lett. a), è passato da 8 euro a 27 euro;

che risulterebbe inoltre una disparità di trattamento tra un soggetto non abiente che proceda in sede contenziosa ed un soggetto nelle stesse condizioni che sia sottoposto a tutela e/o amministrazione di sostegno.

per sapere

se il Ministro interrogato, non ritenga, avendo presente le situazioni sociali di cui trattasi

ed in virtù di un principio di uguaglianza, introdurre una chiarificazione di norma affinché sia possibile l'applicabilità della normativa sul Patrocinio a spese dello Stato in sede civile anche a soggetti non abbienti non solo nei procedimenti contenziosi ma anche in riferimento alla gestione concreta delle attività inerenti le tutele ed amministrazioni di sostegno, evitando così il pagamento di contributi relativi alla singola istanza da presentarsi al Giudice Tutelare.